



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n.
3125/DecA/112 del 28/12/2010**

Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 1.3 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca (FEP)".

INDICE

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Criteri di ammissibilità**
- 3. Quantificazione delle risorse e misura del contributo**
- 4. Spese ammissibili**
- 5. Procedure operative**
- 6. Riduzioni ed esclusioni**
- 7. Criteri di selezione**
- 8. Disposizioni finali**

1. Obiettivi generali

1.1) Le presenti direttive hanno l'obiettivo di specificare gli aspetti necessari per la predisposizione del bando per l'attuazione della Misura 1.3 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca.

Il bando di attuazione della misura sarà redatto in conformità ai contenuti del Piano Operativo Nazionale F.E.P. approvato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 CCI: 2007IT 14FPO001, secondo la bozza del bando di attuazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

della misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06)" approvata con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 601 del 21/11/2008 e delle disposizioni di seguito riportate.

2. Criteri di ammissibilità

2.1) Possono accedere al finanziamento i seguenti soggetti:

- imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca (RIP) dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna, alla data di pubblicazione del bando di attuazione della misura 1.3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, proprietarie delle imbarcazioni da pesca;
- imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca (RIP) dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna, alla data di pubblicazione del bando di attuazione della misura 1.3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, non proprietarie delle imbarcazioni da pesca ma che utilizzano tali imbarcazioni per l'esercizio dell'attività di pesca, previo consenso scritto del proprietario all'esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio (vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso).

2.2) Le imprese di cui al punto precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni.

2.3) L'imbarcazione oggetto dell'intervento deve rispettare le condizioni di seguito elencate:

- (per gli interventi avviati precedentemente alla data di pubblicazione del bando di attuazione della misura 1.3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) essere iscritta da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna alla data della prima approvazione del Programma Operativo Nazionale F.E.P. (approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007) e che al momento della presentazione della domanda risulta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ancora iscritta nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna;

- (per gli interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del bando di attuazione della misura 1.3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna non ancora avviati) essere iscritta da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna alla data di pubblicazione del bando di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);
- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda, salvo i casi di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteo-marine, certificate dall'Autorità marittima, e di arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico economica dell'iniziativa da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

3. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

3.1) In conformità a quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 50/40 del 10/11/2009, agli interventi di cui alla presente Misura è assegnato il 45% della dotazione finanziaria prevista per l'intero periodo di programmazione per l'Asse I per un importo complessivo pari ad euro 1.585.156,50, di cui euro 792.578,25 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 634.062,60 di cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di Rotazione e euro 158.515,65 a carico del Bilancio regionale.

3.2) La spesa totale ammissibile per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione, ivi inclusa la sostituzione del motore di cui all'art. 25, par. 3, del Regolamento 1198/2006, non potrà superare il massimale del premio calcolato come indicato al paragrafo del Programma operativo n. 6.2.1.3 - Misura 1.1 – "Ritiro definitivo per demolizione".

3.3) Per il calcolo del premio sarà utilizzata la tabella I dell'allegato IV del Regolamento (CE) 2792/99 e successive modifiche, i cui importi devono essere maggiorati del 15% al fine di tener



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

conto del tasso di inflazione e dei prezzi delle imbarcazioni sul mercato italiano dal 1999 ad oggi, di seguito riportata:

Tabella 1

Categoria di nave per stazza espressa in GT	Massimali relativi alle flotte da pesca (Allegato IV del Reg. (CE) 2792/99) Euro	Massimali relativi alle flotte da pesca di cui all'Allegato IV del Reg. (CE) 2792/99, maggiorati del 15% Euro
0≤GT<10	11.000/GT + 2.000	12.650/GT + 2.300
10≤GT <25	5.000/GT + 62.000	5.750/GT + 71.300
25≤GT <100	4.200/GT + 82.000	4.830/GT + 94.300
100≤GT <300	2.700/GT + 232.000	3.105/GT + 266.800
300≤GT <500	2.200/GT + 382.000	2.530/GT + 439.300
500≤GT e oltre	1.200/GT + 882.000	1.380/GT + 1.014.300

Il premio è calcolato secondo la seguente formula: (GT* € (premio per categoria di nave per GT, come da tabella dell'allegato IV del Regolamento (CE) 2792/99 e successive modifiche) ridotto del coefficiente di cui all'art. 7, par. 5, lett. a) dello stesso regolamento, stabilito in funzione dell'età dell'imbarcazione. In particolare, il premio non può oltrepassare gli importi seguenti:

- imbarcazioni fino a 15 anni: massimali calcolati secondo quanto indicato nella colonna 2 della tabella 1;
- imbarcazioni di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali calcolati secondo quanto indicato nella colonna 2 della tabella 1 devono essere ridotti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
- imbarcazioni di 30 anni e più: i massimali calcolati secondo quanto indicato nella colonna 2 della tabella 1 devono essere ridotti del 22,5%.

3.4) La graduatoria di merito di cui al punto 5 resterà aperta 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I progetti inseriti nella graduatoria di merito che non dovessero trovare copertura con le risorse finanziarie di cui al punto 3.1) e che hanno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 6 punti potranno essere ammessi a finanziamento qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della misura 1.3, per effetto di eventuali revisioni del piano finanziario di programma e dell'attivazione di eventuali ulteriori risorse nazionali e/o regionali da utilizzarsi in conformità a quanto previsto dagli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008 e dal Regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 30.7.2008.

4. Spese ammissibili

4.1) Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi effettuate a partire dal 19 dicembre 2007 data di approvazione del Piano Operativo Nazionale F.E.P. (approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007). Gli interventi non devono essere stati ultimati prima della data di inizio dell'ammissibilità (19 dicembre 2007).

5. Procedure operative

a) Presentazione delle domande di finanziamento

5.1) La domanda di ammissione, redatta secondo le indicazioni che saranno specificate nel bando di attuazione deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari, entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

5.2) La domanda presentata oltre il termine perentorio di cui al punto 4.1) è dichiarata non ammissibile e viene archiviata. In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

5.3) Come previsto dal comma 4 dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, la riduzione di potenza del motore di cui al comma 3, lettere b) e c), dello stesso articolo può essere conseguita da un gruppo di navi. In tale caso l'appartenenza ad un gruppo di navi deve essere dichiarata nella richiesta di contributo con apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le singole domande di contributo di un gruppo devono essere inviate con un'unica lettera di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

trasmissione redatta secondo un apposito modello che sarà disponibile nel bando di attuazione della misura 1.3, tale modello deve essere firmato da tutti i titolari o legali rappresentanti delle imprese richiedenti.

b) Istruttoria, approvazione e finanziamento dell'intervento

5.4) La struttura responsabile del procedimento di valutazione istruttoria è Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

5.5) Il procedimento di valutazione è svolto secondo le indicazioni riportate nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013 del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010.

5.6) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive ricevute le richieste di contributo, provvede, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 e successive modifiche, ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati.

5.7) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede alla verifica della ricevibilità delle domande. La verifica della ricevibilità della domanda avviene tenuto conto delle condizioni specificate nel bando. In tale fase deve essere verificato il rispetto dei tempi di presentazione della domanda, la completezza dei dati sulla domanda (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, ecc.), la presenza e la completezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal bando di attuazione.

5.8) Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- invio fuori termine della domanda;
- invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda;
- domanda incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel fac-simile di domanda.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5.9) Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte da Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive alla procedura di verifica dell'ammissibilità sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al punto 2 e di valutazione sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 7.

5.10) Al termine della verifica dell'ammissibilità, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive predispose gli elenchi delle domande ammesse e di quello delle non ammesse, specificando la relativa motivazione. Provvede all'approvazione formale degli stessi elenchi ed alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. Provvede, inoltre, a comunicare ai responsabili dei gruppi l'esito positivo o negativo delle verifiche compiute.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede all'eventuale riesame delle proposte non ammesse, alla comunicazione agli interessati dell'esito del riesame e all'eventuale rettifica degli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse.

5.11) Nella fase di selezione Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede ai seguenti compiti:

- esame delle caratteristiche tecnico economiche degli interventi previsti, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria, nazionale/regionale in vigore;
- utilizzando apposite schede di valutazione svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili provvedendo ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 7.

5.12) Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di finanziamento iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione dei finanziamenti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza del contributo.

5.13) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede a redigere la graduatoria di merito o gli elenchi provvisori sulla base dei criteri di selezione di cui al 7 e la trasmette al referente dell'autorità di gestione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5.14) L'avvio del procedimento ed i vari passaggi successivi fino alla formulazione della graduatoria di merito è comunicato al beneficiario almeno con le seguenti informazioni:

- oggetto del procedimento (misura 1.3);
- ufficio competente e responsabile del procedimento;
- posizione in graduatoria.

5.15) La graduatoria/elenco provvisorio delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio e gli importi della spesa ammessa e dell'aiuto pubblico concedibile, di quelle non ricevibili e di quelle escluse a seguito di istruttoria negativa, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con apposito provvedimento, sarà ufficializzata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte.

Tutti gli interessati, entro 15 giorni dalla data dell'atto di approvazione della graduatoria/elenco provvisorio delle istanze ammissibili, possono richiedere, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Nel caso di presentazione di memorie sulla graduatoria/elenco provvisorio Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive dopo averle esaminate, o in mancanza di ricorsi presentati nei predetti termini, procede alla stesura della graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione.

5.16) Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it entro 5 giorni dalla data dello stesso atto.

Per ciascun soggetto ammesso al contributo devono essere indicati i seguenti elementi:

- codice univoco dell'Amministrazione;
- numero UE del peschereccio;
- nominativo beneficiario o ragione sociale
- codice fiscale o partita IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

5.17) Le istanze valutate positivamente inserite in graduatoria sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio, è assegnata precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il protocollo di accettazione).

5.18) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede ad emettere i provvedimenti di concessione a chiusura dell'istruttoria.

I suddetti provvedimenti devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento al presente bando in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al finanziamento ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio.

5.19) La durata del procedimento amministrativo è fissata, per le restanti fasi del procedimento, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita, come segue:

- 60 giorni per l'adozione di atti di liquidazione;
- 30 giorni per l'adozione di atti inerenti varianti progettuali;
- 30 giorni per l'adozione di atti di proroga;
- 60 giorni per l'adozione di atti di revoca e/o decadenza.

6. Riduzioni ed esclusioni

6.1) Qualora Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

del FEP. Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

7. Criteri di selezione

7.1) Al fine di poter assegnare una specifica priorità per la partecipazione ad azioni di rilevanza strategica, come previsto dal documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti", è considerata strategica, tra quelle già avviate, la misura 4.1 tra i criteri di selezione è stata introdotta una specifica previsione che consente di assegnare una priorità ai progetti presentati da soggetti che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 dell'Asse IV del FEP entrando in un gruppo d'azione proponente.

7.2) I punteggi per la redazione della graduatoria di merito degli interventi per la Misura 1.3 sono riportati nella tabella seguente.

CRITERI DI SELEZIONE				
n°	Descrizione	Valore	Peso	
1	Progetti che comportano la riconversione dei sistemi di pesca attivi (es. strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi).	1,4	SI	1
			NO	0
2	Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Regolamento (CE) 1198/2006, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale.	1,2	SI	1
			NO	0
3	Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30	1,4	Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e fino a 20 anni	0,5
			Progetti per imbarcazioni di età superiore a 20 e inferiore a 30 anni	1
4	Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna	0,5	SI	1
			NO	0
5	Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane sotto i 32 anni	0,5	SI	1
			NO	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

6	Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo	1,4	SI	1
			NO	0
7	Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Regolamento (CE) 1967/2006	0,8	SI	1
			NO	0
8	Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca ¹	0,8	SI	1
			NO	0
9	Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari a bordo.	1,2	SI	1
			NO	0
10	Progetti presentati da soggetti che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 dell'Asse IV del FEP	0,5	SI	1
			NO	0
11	Le iniziative previste dal progetto riguardano lavori che sono stati già conclusi	0,3	SI	1
			NO	0
TOTALE		10		

8. Disposizioni finali

Ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della Misura 1.3 saranno disposte nel relativo bando di attuazione dal Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'Assessore

Andrea Prato

¹ Per "piccola pesca costiera": ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) 1198/2006 si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.